

NOVITA' - IN PILLOLE - PENSIONE

AGGIORNAMENTO DOPO

LA PUBBLICAZIONE IN G.U. N.155 DEL 06/07/2011

DELLA MANOVRA ESTIVA 2011

FINESTRE DI USCITA ANNO PER ANNO

Il personale del comparto scuola potrà UTILIZZARE LA FINESTRA UNICA DEL 1° SETTEMBRE DI OGNI ANNO A CONDIZIONE CHE MATURI I REQUISITI ENTRO IL 31 DICEMBRE DELLO STESSO ANNO SOLARE. E IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE DECORRE DAL 1° SETTEMBRE DELLO STESSO ANNO, SENZA ASPETTARE, COME GLI ALTRI STATALI (Ministeriali, comparto Sanità, Enti Locali) UN RITARDO DI PAGAMENTO DI 12 MESI

DUE CASI A CONFRONTO

UN DIPENDENTE DELLA SCUOLA MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE IL 18/12/2012

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| ULTIMO GIORNO SERVIZIO | 31/08/2012 |
| PAGAMENTO PENSIONE DAL | 01/09/2012 |

UN DIPENDENTE MINISTERIALE MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE IL 18/12/2012

per non restare senza stipendio e senza pensione il suo ultimo giorno di servizio sarà:

PAGAMENTO PENSIONE DAL

31/12/2013

01/01/2014

MODIFICA ETA' PER PENSIONE VECCHIAIA DONNE DAL 01/01/2012

LE DIPENDENTI SCUOLA NATE **DALL'ANNO 1951** IN POI, **DAL 01/01/2012**
DEVONO POSSEDERE UNA ETA' ANAGRAFICA DI **65 ANNI** AL 31 DICEMBRE
DELL'ANNO DI PENSIONAMENTO PER ACCEDERE ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

SALVE LE NATE NEL 1950 e ANNI PRECEDENTI

**DEVONO CHIEDERE ALL'INPDAP DI VERONA
LA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO**

***come disposto dall'art.12-comma 12-sexies-
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
convertito in legge dalla legge 30/07/2010,n.122***

PENALIZZATE LE NATE NEL 1951 E ANNI SUCCESSIVI

DAL 01/01/2014 DAL 01/01/2016 E DAL 01/01/2019

**DAL 01/01/2014,DAL 01/01/2016 E POI OGNI TRIENNIO I REQUISITI DI ETA' ANAGRAFICA SARANNO
ADEGUATI AGLI INCREMENTI DELLA "SPERANZA DI VITA" CALCOLATI DALL'ISTAT.**

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Art. 18

(Interventi in materia previdenziale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto decreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.

3. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012 – 2013, alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il periodo di cui al comma 1, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis, la parola: “2015” è sostituita dalla seguente: “2014”; nel medesimo comma sono soppresse le parole: “, salvo quanto indicato al comma 12-ter,”;

b) al comma 12-ter:

1) al primo periodo, la parola: “2013” è sostituita dalla seguente: “2012”;

2) all'ultimo periodo, le parole: “2019” e “2017” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “2016” e “2014”; nel medesimo periodo le parole “triennio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “biennio precedente”.

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE TABELLE SINOTTICHE:

PENSIONE DI VECCHIAIA FINO ANNO 2013

| PENSIONE VECCHIAIA UOMINI | | PENSIONE VECCHIAIA DONNE | | |
|---------------------------|------|--------------------------|-----------|---|
| DAL | ANNI | ART.22-TER | | |
| 2008 | 65 | D.L. 1/7/78 N.78 | | |
| 2009 | 65 | DAL | ANNI | |
| 2010 | 65 | 2010 | 61 | La donna che matura 61 anni di età entro il 31/12/2011 può accedere alla pensione di vecchiaia anche negli anni successivi senza aspettare il compimento del 65°anno di età.SI DEVE CHIEDERE ALL'INPDAP DI VERONA LA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO |
| 2011 | 65 | 2011 | 61 | |
| 2012 | 65 | 2012 | 65 | |
| 2013 | 65 | 2013 | 65 | |

REQUISITO CONTRIBUTIVO

AL 31/12/dell'anno in questione Minimo 20 anni

(AA19 MM11 GG16) di servizio utile

Oppure AL 31/12 dell'anno in questione minimo 15 anni (AA14 MM11 GG16)di servizio effettivo,se al 31.12.92 si vanti anche 1 giorno in conto TESORO o computata e/o ricongiunta e/o riscattata in conto Tesoro ora INPDAP (risposte INPDAP quesiti n.9391 e n.10655) art.2 –comma 3°-lett.c) del D.Lgs. 30/12/1992,n.50 3

PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 01/01/2014 01/01/2016 01/01/2019

| | | |
|------------|--------------|----------------------------------|
| 01/01/2014 | 65 e mesi 3 | valore stimato valore stimato |
| 01/01/2016 | 65 e mesi 6 | |
| 01/01/2019 | 65 e mesi 10 | |

| DATA NASCITA | DIRITTO PENSIONE | |
|------------------------------|------------------|--|
| dal 01/01/1951 al 30/06/1951 | 01/09/2016 | Al 31/12/2016 sono richiesti anni 65 e mesi 6 di età |
| dal 01/07/1951 al 31/12/1951 | 01/09/2017 | |
| dal 01/01/1952 al 30/06/1952 | 01/09/2017 | Al 31/12/2017 sono richiesti anni 65 e mesi 6 di età |
| dal 01/07/1952 al 31/12/1952 | 01/09/2018 | |
| dal 01/01/1953 al 30/06/1953 | 01/09/2018 | Al 31/12/2018 sono richiesti anni 65 e mesi 6 di età |
| dal 01/07/1953 al 31/12/1953 | 01/09/2019 | |
| dal 01/01/1954 al 28/02/1954 | 01/09/2019 | Al 31/12/2019 da stime dovrebbero essere |
| dal 01/03/1954 al 31/12/1954 | 01/09/2020 | richiesti anni 65 e mesi 10 di età |

REQUISITO CONTRIBUTIVO

AL 31/12/dell'anno in questione Minimo 20 anni

(AA19 MM11 GG16) di servizio utile

Oppure AL 31/12 dell'anno in questione minimo 15 anni (AA14 MM11 GG16) di servizio effettivo, se al 31.12.92 si vanta anche 1 giorno in conto TESORO o computata e/o ricongiunta e/o riscattata in conto Tesoro ora INPDAP (risposte INPDAP quesiti n.9391 e n.10655)

art.2 –comma 3° -lett.c) del D.Lgs. 30/12/1992,n.50 3

PENSIONI DI ANZIANITA'

| Anno | età minima | serv.utile minimo | quota | |
|------|--------------|-------------------|------------|----------------|
| 2006 | 57 | 35 | | |
| 2007 | 57 | 35 | | |
| 2008 | 58 | 35 | | |
| 2009 | 58 | 35 | | |
| 2010 | 59 | 35 | 95 | |
| 2011 | 60 | 35 | 96 | |
| 2012 | 60 | 35 | 96 | |
| 2013 | 61 | 35 | 97 | |
| 2014 | 61 + 3 mesi | 35 | 97+3mesi | |
| 2015 | 61 + 3 mesi | 35 | 97+3mesi | |
| 2016 | 61 + 6 mesi | 35 | 97+6 mesi | valore stimato |
| 2017 | 61 + 6 mesi | 35 | 97+6 mesi | valore stimato |
| 2018 | 61 + 6 mesi | 35 | 97+6 mesi | valore stimato |
| 2019 | 61 + 10 mesi | 35 | 97+10 mesi | valore stimato |

PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' I REQUISITI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI CESSAZIONE devono essere TUTTI RAGGIUNTI contemporaneamente SENZA ALCUN ARROTONDAMENTO
cioè alla verifica dei requisiti devono risultare 3 "SI"

PENSIONE PER RAGGIUNTO 40ennio SERVIZIO UTILE

Si ricorda che i dipendenti del comparto scuola possono accedere alla pensione con 39 ANNI 11 MESI 16 GIORNI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI PENSIONAMENTO senza aspettare altri 12 mesi come gli altri dipendenti pubblici .

OPZIONE PER LE DIPENDENTI FINO 31/12/2015

Ai sensi dell'art.1-comma 9° legge 23/8/2004 n.243

Le dipendendenti possono accedere alla pensione con anni 57 e 35 anni di contributi a condizione che optino per la pensione calcolata COMPLETAMENTE con sistema CONTRIBUTIVO con perdita di circa il 30% sul netto mensile rispetto all'importo con sistema di calcolo retributivo

Collegamenti ai documenti:

(cliccare su <http://per aprire il link>)

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

<http://www.gazzettaufficiale.it>

A tutti l'augurio di Buone Vacanze



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

mercoledì 6 luglio 2011

22.38.09